

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4359

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

RENATO FARINA, GIOACCHINO ALFANO, ANGELI, BARANI, CICCIOLO, CONTENTO, DE CAMILLIS, DI CAGNO ABBRESCIA, FORMICHELLA, GIRLANDA, GOLFO, GRASSANO, LEHNER, MARNELLO, MAZZONI, PAGANO, RAZZI, PAOLO RUSSO, SCILIPOTI

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione di coloro che collaborano con la giustizia

Presentata il 16 maggio 2011

ONOREVOLI COLLEGHI! — Le recenti contraddittorie vicende di Ciancimino « figlio » e di Giovanni Brusca rendono più che mai urgente di procedere all'istituzione della Commissione parlamentare di inchiesta di cui alla presente proposta di legge. La legislazione in materia di collaboratori di giustizia nella sua pratica applicazione si è spesso tradotta in una non corretta gestione dei cosiddetti « pentiti », che ha più volte provocato gravi forme di inquinamento di indagini e di processi oltre che irreparabili danni all'onore e alla reputazione di coloro che — spesso esponenti politici nazionali o locali — accusati ingiustamente sono risultati successivamente innocenti.

Troppo spesso, infatti, su semplici dichiarazioni di collaboratori di giustizia non suffragate da adeguate fonti di prova si sono costruite ipotesi accusatorie, che si sono dimostrate in seguito del tutto infondate, per quanto, anche a causa di

alcune norme procedurali lesive del principio costituzionale del contraddittorio, non sia sempre agevole far prevalere nel processo la verità sulle falsità. In base alla normativa vigente sulla valutazione delle prove, ad esempio, è possibile condannare l'imputato sulla base di dichiarazioni di più collaboratori non supportate da altro riscontro: si tratta della cosiddetta « convergenza del molteplice ». È un dato di fatto incontestabile che la gestione dei pentiti nelle inchieste di mafia — e, in particolare, in quelle che avrebbero dovuto accertare i rapporti di tale organizzazione criminale con la politica — ben più di una volta abbia assunto profili poco chiari. Così come sembrano inquietanti i profili di vicende più recenti. Emblematico fu il caso di Baldassarre Di Maggio, sulle cui rivelazioni (risultate poi false) si è basato l'impianto accusatorio di uno dei processi più delicati che hanno riguardato i rap-

porti tra mafia e politica. Pochi mesi dopo il suo arresto e il suo pentimento, nella primavera 1993, Di Maggio, come risultava da intercettazioni telefoniche dei carabinieri, si trovava non lontano dalla Sicilia — come, invece, sarebbe dovuto avvenire secondo la legislazione sui pentiti — bensì indisturbato a San Giuseppe Jato vicino Palermo, al fine di riorganizzare, anche attraverso una serie di omicidi, la « sua » cosca. In sostanza, Di Maggio stava riprendendo il controllo del suo mandamento con i soldi e con i mezzi messi a disposizione dallo Stato in cambio delle sue rivelazioni. Solo dopo diversi anni Di Maggio fu arrestato per tali fatti, e cioè nel settembre 1997.

Altro caso eclatante fu quello di Totuccio Contorno, al quale capitò di riuscire a regolare i suoi conti, nel periodo in cui aderiva al trattamento speciale previsto dalla legge sui collaboratori: tanto da tornare indisturbato a Palermo, trovarsi al centro di una faida che vide uccisi ben 17 suoi avversari di mafia e, poi, essere arrestato nel « triangolo della morte » vicino a Bagheria insieme ai suoi temibili cugini Grado, armati di *Kalashnikov* e di armi automatiche.

Merita di essere ricordato che i due esempi riportati furono in maniera criptica e, per certi versi, allusiva, giustificati da alcuni esponenti della magistratura palermitana come un uso « dinamico » del pentitismo da parte degli inquirenti.

Altre volte, invece, è accaduto, come nel caso di Giuffrè, che di un pentito si sono utilizzate anche le dichiarazioni rilasciate quando era stato superato il termine di centottanta giorni entro il quale per legge si dovrebbe rendere la collaborazione. Alcuni inquirenti, in sostanza, oltre a decidere sulla base di elementi non oggettivi quali siano i riscontri alle dichiarazioni di collaboratori attendibili, violano anche disposizioni normative di semplice e facile applicazione, come sono quelle sulla scadenza dei termini. Nel caso concreto citato, inoltre, è stato dato rilievo a dichiarazioni che sarebbero dovute risultare di per sé inverosimili per la ragione che, pur essendo rese da chi dovrebbe essere il

presunto numero due di « Cosa Nostra », si riducono nel riferire di notizie di terza o quarta mano senza apportare alcuna prova diretta, anzi, tacendo sull'omicidio più eclatante consumato a Caccamo negli ultimi anni, ai danni del sindacalista Mico Geraci.

Non si vuole certo affermare che l'istituto della collaborazione sia da sopprimere, quanto piuttosto evidenziare come di esso si debba evitare qualsiasi strumentalizzazione o uso improprio.

La gestione dei pentiti, infatti, rappresenta forse il punto più delicato della strategia della lotta contro la mafia, in quanto la strumentalizzazione giudiziaria o politica (poco importa stabilire quale dei due profili prevalga, considerato che essi sono tra loro spesso intrecciati) di tale fenomeno finisce proprio per favorire la mafia, che alla legislazione dell'emergenza ha reagito proponendo dei « finti pentiti » con lo scopo di depistare le indagini. In altri casi, invece, le false accuse dei pentiti non sono dettate da una strategia della mafia, ma provengono da soggetti accusati di efferati delitti, che hanno un proprio interesse personale ad accusare altri soggetti (non importa se innocenti) al solo fine di ottenere per se stessi l'immunità per i delitti commessi e ingenti benefici economici. A tali strumentalizzazioni della mafia o dei singoli associati si deve aggiungere quella di alcuni magistrati che più di una volta hanno piegato indagini e procedimenti all'unico scopo di tenere in piedi un teorema accusatorio basato su dichiarazioni di pentiti compiacenti.

In un'ottica realmente orientata verso l'obiettivo di sconfiggere la mafia, occorrerebbe che la posizione di ogni singolo collaboratore fosse vagliata e valutata con estrema cautela. Ma la realtà è ben diversa. La lotta alla mafia, infatti, è stata sinora caratterizzata da sterili proclami, in alcuni casi anche di natura legislativa, spesso enfatizzati dalla stampa, che da un lato hanno tranquillizzato l'opinione pubblica, ma che dall'altro hanno finito proprio per favorire la mafia. Più di una volta l'attività investigativa si è limitata a un'unica fonte costituita dalle accuse di

pericolosi criminali che sono stati presentati all'opinione pubblica come gli unici soggetti grazie ai quali sarebbe stato possibile sconfiggere la mafia. Accuse che hanno determinato una lunga serie di arresti indiscriminati, che solo in un secondo momento si sono dimostrati del tutto iniqui e privi di qualsiasi fondamento. A tale proposito, non si può non segnalare come all'appiattimento di non pochi pubblici ministeri sulle mere affermazioni dei pentiti si accompagni nella società un inquietante clima di sospetto nei confronti di coloro che cercano di ricondurre ai principi costituzionali una legislazione, come quella antimafia, che in più punti appare talvolta in palese violazione non solo dei principi costituzionali, ma anche di principi sanciti in trattati internazionali, come, ad esempio, la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 e resa esecutiva dalla legge n. 848 del 1955, che dovrebbero essere, per ciascun Paese che si ritiene democratico e liberale, il presupposto di ogni normativa inerente alla libertà personale.

Rappresenta un vero e proprio oltraggio alle vittime della mafia che soggetti responsabili di decine di omicidi, spesso perpetrati con una crudeltà tanto inaudita da arrivare allo scioglimento nell'acido di bambini, abbiano ottenuto lo « *status* » di pentito e, quindi, tutti i benefici che ne conseguono in termini di sconto di pena e di concessione di elargizioni economiche. Né si può obiettare che i risultati ottenuti tramite i collaboratori di giustizia nella lotta alla mafia siano tali da giustificare anche il sacrificio di alcuni principi dell'ordinamento, in quanto, da un lato, tali risultati sono del tutto mancati e, dall'altro, ad alcuni principi lo Stato non può mai derogare se non rinnegando la propria natura liberal-democratica.

Di qui, proprio al fine di conferire concretezza alla lotta alla mafia, la necessità di istituire una Commissione parlamentare di inchiesta che indaghi sulla correttezza nella gestione della collaborazione dei pentiti e, quindi, sulle conse-

guenze di quell'uso sulla amministrazione della giustizia. Ed è in tal senso che, nel corso della XIV legislatura, da parte di più di cento senatori, fu presentato il disegno di legge atto Senato n. 2292 (primo firmatario il senatore Iannuzzi). Tale testo ci è parso utile riproporre all'attenzione della Camera dei deputati in questa XVI legislatura. Tanto più che, rispetto ad allora, per rifarsi al Principe di Salina, tutto sembra mutato solo in funzione di tutto lasciar come prima.

Il processo d'appello nei confronti del senatore Dell'Utri è stato esposto al rischio di assumere il profilo di una sceneggiata (più napoletana forse che siciliana, più da mondo della camorra che della mafia), in seguito alle stravaganti incursioni di « pentiti di comodo » in una riserva di caccia presidiata da « magistrati » spesso altrettanto stravaganti. A suo tempo era stato Giancarlo Caselli a parlare di « gestione dinamica » del pentitismo. Oggi quella dei « pentiti » sembra davvero una giostra impazzita che avvelena vari momenti della giurisdizione, senza alcun rispetto della Costituzione. La Commissione parlamentare di inchiesta, dopo i casi di Contorno e di Di Maggio, non fu istituita. Oggi, in tempi di Ciancimino e di Spatuzza, potrebbe configurarsi una buona occasione per ritrovare equilibrio e serenità nel rapporto tra giurisdizione e Costituzione. In questo spirito, ci è parso più che mai attuale il testo del citato disegno di legge atto Senato n. 2292 che il senatore Iannuzzi e altri centodue colleghi presentarono il 29 maggio 2003 e ci paiono tuttora convincenti molte considerazioni della relazione che lo accompagnava.

La Commissione parlamentare di inchiesta, vi si rilevava, dovrà indagare sulle ragioni che hanno portato a impiegare ingenti somme per soddisfare le esigenze di alcuni « collaboratori » e, quindi, se siano state recuperate da parte dello Stato ed in quale proporzione le somme pagate ai « collaboratori » dei quali si è successivamente accertato il mendacio o la violazione della convenzione stipulata. La Commissione dovrebbe anche verificare quanti anni di carcere siano stati espiati da chi,

accusato dai collaboratori, è risultato poi innocente. Per quanto possibile, essa dovrà inoltre verificare anche i rapporti economici tra i collaboratori e i loro difensori, nonché gli ambiti di controllo del Servizio centrale di protezione sui collaboratori stessi. Ci si attende un'attenta verifica dei criteri adottati per l'inserimento o per l'espulsione del collaboratore nel programma di protezione e una ricostruzione delle vicende legate al fenomeno allar-

mante dei numerosissimi pentiti che sono poi tornati a delinquere. L'antico eppure moderno strumento parlamentare della Commissione di inchiesta ha tutti i titoli per rivelarsi ancora utilissimo. A tal fine si presenta la proposta di legge in continuità con l'analogo disegno di legge atto Senato n. 1848 della presente legislatura, firmato anche dal Presidente emerito Francesco Cossiga, che in questo modo intendiamo onorare.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Istituzione e compiti).

1. È istituita, per la durata della XVI legislatura, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione di coloro che collaborano con la giustizia, di seguito denominata « Commissione », con il compito di verificare l'attuazione delle disposizioni del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, del decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119, della legge 13 febbraio 2001, n. 45, e del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 23 aprile 2004, n. 161, accertando in particolare:

a) le ragioni che hanno portato ad impiegare ingenti somme per soddisfare le richieste di alcuni collaboratori di giustizia;

b) se sono state recuperate da parte dello Stato le somme pagate ai collaboratori di giustizia dei quali si è successivamente accertato il mendacio o la violazione della convenzione stipulata;

c) quanti anni di carcere sono stati espiati da chi, accusato dai collaboratori di giustizia, è risultato innocente e quali conseguenze ciò ha comportato per il collaboratore;

d) i rapporti economici tra i collaboratori e i loro difensori;

e) gli ambiti del controllo del Servizio centrale di protezione dei collaboratori di giustizia di cui all'articolo 14 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, sui collaboratori stessi;

f) i criteri adottati per l'inserimento o per l'espulsione del collaboratore di giustizia nel programma di protezione;

g) le vicende legate al fenomeno dei numerosi pentiti che sono tornati a delinquere.

2. La Commissione riferisce annualmente, con singole relazioni o con una relazione generale, e ogni qualvolta ne ravvisa la necessità e, comunque, al termine dei suoi lavori.

3. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

4. La Commissione può organizzare i propri lavori attraverso uno o più comitati, costituiti secondo il regolamento di cui all'articolo 6.

ART. 2.

(Composizione della Commissione).

1. La Commissione è composta da dieci senatori e da dieci deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.

2. La Commissione è rinnovata dopo il primo biennio dalla sua costituzione e i suoi componenti possono essere confermati.

3. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, convocano la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.

4. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto dai componenti della Commissione a scrutinio segreto. Nell'elezione del presidente, se nessuno riporta la maggioranza assoluta dei voti, si procede al ballottaggio tra i due candidati che

hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.

5. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente della Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ai sensi del comma 4.

6. Le disposizioni dei commi 4 e 5 si applicano anche per le elezioni suppletive.

ART. 3.

(Audizioni e testimonianze).

1. Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli da 366 a 372 del codice penale.

2. Per i segreti professionale e bancario si applicano le norme vigenti. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124. In nessun caso, per fatti rientranti nei compiti della Commissione, può essere opposto il segreto di ufficio.

3. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

4. Gli agenti e gli ufficiali di polizia giudiziaria non sono tenuti a rivelare alla Commissione i nomi di chi ha loro fornito informazioni.

ART. 4.

(Richiesta di atti e documenti).

1. La Commissione può ottenere, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. L'autorità giudi-

ziaria può trasmettere le copie di atti e documenti anche di propria iniziativa.

2. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi del comma 1 sono coperti da segreto.

3. La Commissione può ottenere, da parte degli organi e degli uffici della pubblica amministrazione, copie di atti e documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti in materia attinente alle finalità della presente legge.

4. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare la trasmissione di copia di atti e documenti richiesti con decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria. Il decreto ha efficacia per sei mesi e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto. Il decreto non può essere rinnovato o avere efficacia oltre la chiusura delle indagini preliminari.

5. Quando gli atti o i documenti sono stati assoggettati al vincolo di segreto funzionale da parte delle competenti Commissioni parlamentari di inchiesta, tale segreto non può essere opposto alla Commissione.

6. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione a esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso.

ART. 5.

(Segreto).

1. I componenti della Commissione, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa e tutte le altre persone che collaborano con la Commissione o compiono o concorrono a compiere atti di inchiesta oppure di tali atti vengono a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 4, commi 2 e 6.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto è punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le pene di cui al comma 2 si applicano a chiunque diffonde in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali è stata vietata la divulgazione.

ART. 6.

(Organizzazione interna).

1. L'attività e il funzionamento della Commissione e dei comitati previsti dall'articolo 1, comma 4, sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dell'attività di inchiesta. Ciascun componente può proporre la modifica delle disposizioni regolamentari.

2. Tutte le volte che lo ritiene opportuno la Commissione può riunirsi in seduta segreta.

3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e di ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritiene necessarie. Ai fini dell'opportuno coordinamento con le strutture giudiziarie e di polizia, la Commissione può avvalersi anche dell'apporto di almeno un magistrato e un dirigente del Ministero dell'interno, autorizzati, con il loro consenso, rispettivamente dal Consiglio superiore della magistratura e dal Ministro dell'interno su richiesta del presidente della Commissione.

4. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro.

5. Le spese per il funzionamento della Commissione, stabilite nel limite massimo di 500.000 euro, sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. La

Commissione cura l'informatizzazione dei documenti acquisiti e prodotti nel corso della propria attività.

ART. 7.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

PAGINA BIANCA

€ 1,00



16PDL0048880